

Comune di CERETE (BG)

Organo di revisione unico

Verbale n.9 del 30/06/2025

PARERE ED ASSEVERAZIONE
SULLA SEZIONE 3.3. DEL PIAO -
PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2025/2027

L'Organo di revisione Dott. Nicola Morea nominato con deliberazione Consiliare n. 02 del 30.01.2024

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane*

attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle*

cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];

- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PLAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è*

funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O. alla sezione 3.3) che:

- NON prevede l'assunzione di nuove unità di personale, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato;
- Prende atto della retrocessione da parte dell'Unione dei Comuni della Presolana dal 01/02/2025 di una unità di personale a tempo pieno – Area degli Istruttori, già assunta dall'Ente e poi trasferita all'Unione unitamente conferimento della funzione fondamentale anagrafe – stato civile, a seguito dello scioglimento della Convenzione per il conferimento della funzione in questione tra i Comuni e l'Unione stessa;

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti

ALLEGATO B - CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019 E DM 17 MARZO 2020

ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO - RENDICONTO 2024

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA
DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEMOGRAFICA	1618	b

FASE 2	Spesa di personale rendiconto ente 2024 (comprensiva di quota Unione)	338.088,10	
	Totale spesa di personale 2024	338.088,10	
VERIFICA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO	Accertamenti entrate correnti rendiconto 2022	1.269.738,34	MEDIA
	Accertamenti entrate correnti rendiconto 2023	1.395.734,09	1.355.282,57
	Accertamenti entrate correnti rendiconto 2024	1.400.375,29	
	FCDE previsione 2024 (assestato)	141.636,74	
	Entrate netto FCDE	1.213.645,83	

FASE 3	27,86%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON TABELLA 1 E TABELLA 3 (VALORI SOGLIA PER FASCIA DEMOGRAFICA)	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5		
CALCOLO SOGLIA DI MASSIMA SPESA DEL PERSONALE (Art. 4, c. 1)	347.102,71	28,60%

FASE 6	
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE MASSIMO TEORICO DISPONIBILE (Art. 4, c. 2)	9.014,61

FASE 7	SPESA PERSONALE SOGLIA 1	SPESA PERSONALE PREVISIONE 2025	PERCENTUALE
VERIFICA CAPACITA' ASSUNZIONALE - PREVISIONE 2025	347.102,71 €	391.751,11 €	32,28

Da quanto sopra descritto emerge che il **Comune di Cerete**:

- **rispetto la spesa di personale sostenuta nel 2024 risulta “virtuoso”**, in quanto la percentuale di incidenza rispetto alle spese correnti, pari a **27,86%**, è inferiore al primo valore soglia per fascia demografica di 28,60%;
- **rispetto la previsione di spesa 2025 si collocherebbe nella fascia “intermedia”**, in quanto la percentuale di incidenza rispetto alle spese correnti, sarebbe pari a **32,28%**, collocandosi tra i due valori soglia del 28,60 per cento e del 32,60 per cento. Collocandosi in via previsionale in fascia intermedia – aspetto da verificare a seguito del rendiconto 2025 - il Comune potrà effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per “ultimo rendiconto” quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale
- nell’ambito del Documento Unico di Programmazione in relazione al fabbisogno di personale non sono state programmate nuove assunzioni e le risorse risultano coerenti;

- non stono state ipotizzate nuove assunzioni, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato;

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2022	2023	2024
risultato di amministrazione (lett. E)	164.631,05	105.758,68	82.709,35

- con deliberazione n° 34 del 21/12/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 8 del 12/04/2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente (anno 2024);
- al fine di **asseverare l'equilibrio di bilancio**, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2025	2026	2027
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	30,26	30,42	30,42
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/ spesa corrente</i>	23,51	23,70	23,75
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	7,08	7,07	7,07
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0	0	0
3.4	Spesa di personale pro-capite	194,41	194,65	194,66
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	11,42	11,78	12,16

8.2	Sostenibilità debiti finanziari	8,51	8,55	8,55
-----	---------------------------------	------	------	------

Osservato che:

- si ritiene adeguata la spesa di personale nell'arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- rispetto al limite di cui all'articolo 1, comma 557 e 562 della legge n. 296/2006, quantificato ai sensi dell'art. 14, comma 31-quinques, del DL 78/2010 in modo cumulato tra l'Unione dei Comuni della Presolana e i Comuni associati, lo stesso risulta rispettato, tuttavia, in considerazione del margine di spesa residuo, il Comune dovrà monitorare con attenzione e in modo sistematico l'andamento della spesa di personale;

Tutto quanto sopra esposto, per quanto di competenza

esprime parere favorevole ed assevera

la sezione 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE del PIAO 2025/2027 del Comune di Cerete.

Cerete, 01.07.2025

L'Organo di Revisione:

Dott. Nicola Morea